



**COMUNE DI VILLALBA**  
(PROVINCIA DI CALTANISSETTA)

**COPIA DETERMINAZIONE N. 597 DEL 28-12-2018**  
**Determinazione del Responsabile dell'AREA II n. 379 del 28-12-2018**

**OGGETTO IMPEGNO SOMME FONDO LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2018**

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

**PREMESSO CHE:**

- l'art. 31 del CCNL comparto Regioni ed Autonomie Locali del 06/07/1995, detta la disciplina per il finanziamento della parte variabile della retribuzione, mediante l'Istituzione del Fondo del trattamento accessorio del Personale;  
- il primo comma individua i criteri e le modalità per la sua costituzione, mentre il successivo secondo comma lett. a), stabilisce che parte delle risorse ivi previste siano destinate a compensare le prestazioni di lavoro straordinario che si rendessero necessarie per fronteggiare particolari situazioni di lavoro, dando la possibilità di costituire un apposito Fondo per il lavoro straordinario;

**VISTO** l'art. 14 del C.C.N.L. 01.04.1999 in particolare i commi 1, 2, 4 e 5 dell'art. 14 del C.C.N.L. 01.04.1999 che testualmente recitano:

1. "Per la corresponsione dei compensi relativi alle prestazioni di lavoro straordinario gli enti possono utilizzare, dall'anno 1999, risorse finanziarie in misura non superiore a quelle destinate, nell'anno 1998, al fondo di cui all'art. 31, comma 2, lett. a) del CCNL del 6.7.1995, per la parte che residua dopo l'applicazione dell'art.15, comma 1, lettera a) del presente CCNL. Le risorse eventualmente eccedenti rispetto a quelle derivanti dalla puntuale applicazione delle regole contenute nell'art. 31, comma 2 lettera a) del CCNL del 6.7.1995 e successive modifiche ed integrazioni, sono destinate ad incrementare le disponibilità dell'art.15";

2. "Le risorse di cui al comma 1 possono essere incrementate con le disponibilità derivanti da specifiche disposizioni di legge connesse alla tutela di particolari attività, ed in particolare di quelle elettorali, nonché alla necessità di fronteggiare eventi eccezionali";

3. "A decorrere dal 31.12.1999, le risorse destinate nel medesimo anno al pagamento dei compensi per prestazioni di lavoro straordinario sono ridotte nella misura del 3 % ed il limite massimo annuo individuale per le medesime prestazioni è rideterminato in 180 ore. I risparmi derivanti dall'applicazione del presente comma, confluiscono nelle risorse di cui all'art.15 con prioritaria destinazione al finanziamento del nuovo sistema di classificazione del personale";

4. "E' consentita la corresponsione da parte dell'ISTAT e di altri Enti ed Organismi pubblici autorizzati per legge o per provvedimento amministrativo, per il tramite degli enti del comparto, di specifici compensi al personale per le prestazioni connesse ad indagini periodiche ed attività di settore rese al di fuori dell'orario ordinario di lavoro";

**RICHIAMATO** l'art. 38 del C.C.N.L. del 14.09.2000 che disciplina le prestazioni di lavoro straordinario ed in particolare i commi 1, 2 e 3, che testualmente recitano:

1. Le prestazioni di lavoro straordinario sono rivolte a fronteggiare situazioni di lavoro eccezionali e pertanto non possono essere utilizzate come fattore ordinario di programmazione del tempo di lavoro e di copertura dell'orario di lavoro. Ai relativi oneri si fa fronte in ogni caso con le risorse previste dall'art. 14 del CCNL dell'1.4.1999;

2. La prestazione di lavoro straordinario è espressamente autorizzata dal dirigente, sulla base delle esigenze organizzative e di servizio individuate dall'ente, rimanendo esclusa ogni forma generalizzata di autorizzazione;

3. Per esigenze eccezionali - debitamente motivate in relazione all'attività di diretta assistenza agli organi istituzionali riguardanti un numero di dipendenti non superiore al 2% dell'organico - il limite massimo individuale di cui all'art. 14, comma 4 del CCNL dell'1.4.1999 può essere elevato in sede di contrattazione decentrata integrativa, fermo restando il limite delle risorse previste dallo stesso;

**DATO ATTO** che i successivi contratti collettivi nazionali di lavoro del personale del comparto regioni e autonomie locali non hanno apportato modifiche alla determinazione del fondo per il lavoro straordinario;

**ATTESO** che ai sensi del predetto art. 14 del CCNL dell'1.4.1999, la somma destinata alla remunerazione del lavoro straordinario è pari ad € 4.234,05 per l'anno 2018,

**RICONOSCIUTA** la propria competenza, ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000;

**VISTI:**

- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, recante Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali e successive modificazioni e integrazioni;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento Comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- il vigente CCNL del Comparto regioni –Autonomie Locali

**PROPONE**

**DI impegnare** l'importo di € 4.234,05 quale fondo per il lavoro straordinario anno 2017;


**DI DARE ATTO** che le prestazioni di lavoro straordinario sono rivolte a fronteggiare situazioni di lavoro eccezionali e pertanto non possono essere utilizzate come fattore ordinario di programmazione del tempo di lavoro e di copertura dell'orario di lavoro;

**DI DARE INDIRIZZO** ai Capi AREA affinché siano rispettate le modalità contrattuali di utilizzo del lavoro straordinario e degli importi assegnati;

**RENDERE** il presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della L.R. n. 44/1991.

Villalba, 28-12-2018

IL RESPONSABILE DELL'AREA II  
F.to RAG. GIUSEPPE PLUMERI



**VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA  
FINANZIARIA**

Si esprime il visto di regolarita' contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi degli art. 151, comma 4, e 153, comma 5, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 della spesa derivante dall'adozione della determinazione suesposta che sara' imputata per la somma complessiva di €. 4.234,05 così come segue:

Impegno	Intervento	Cap./Peg	Articolo	2018	2019	2020	Creditore
758	01.11.101	9007	0	4.234,05	0,00	0,00	PERSONALE DIVERSO (CONFR.ALLEGATO)

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA  
F.toRAG. GIUSEPPE PLUMERI